



ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE

Via AURORA – 89050 GAMBARIE di S. Stefano in Aspromonte
Tel 0965/743060 – fax 0965/743026
e-mail: enteparcoaspromonte@tin.it

REGOLAMENTO PROVVISORIO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA

TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento provvisorio, nelle more dell'approvazione del Regolamento e del Piano del Parco di cui all'art. 11 della 394/91, regola, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della Legge n° 394/91, le modalità per la richiesta, l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dell'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica protetta all'interno del territorio del Parco, così come perimetrato dal D.P.R. 14 gennaio 1994.

ART. 2 – Indirizzi generali

1. L'Ente Parco indennizza i danni provocati dalla fauna selvatica autoctona del Parco.
2. Il presente Regolamento opera per l'indennizzo dei danni cagionati dalla fauna selvatica alle colture agro-silvo-pastorali, al patrimonio zootecnico ed alla circolazione di veicoli e/o persone come di seguito elencati:
 - a. danni arrecati all'agricoltura dalla fauna selvatica;
 - b. danni arrecati agli allevamenti da animali predatori selvatici (lupo, volpe, mustelidi e rapaci);
 - c. danni arrecati alla circolazione di veicoli e/o persone da fauna selvatica attualmente presente o reintrodotta nel territorio del Parco;

TITOLO II - DANNI ALLE COLTURE FORESTALI ED AGRO-PASTORALI

ART. 3 – Indennizzo

1. Hanno diritto all'indennizzo i possessori, i proprietari, gli enfiteuti o gli affittuari per legittimo titolo dei terreni adibiti a coltivazioni ricadenti entro il perimetro del Parco.
2. L'indennizzo è liquidato dalla Direzione dell'Ente Parco, assumendo quale valore di riferimento l'entità del danno quantificato da un'apposita *Commissione* composta dal Direttore stesso, dal Coordinatore del C.T.A. del Corpo Forestale dello Stato (o da un suo delegato) e dal Responsabile

del “Servizio Pianificazione, Autorizzazioni, Tutela e Vigilanza” dell’Ente Parco (o da un suo delegato), secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

3. Per le colture danneggiate viene determinata una soglia minima, o franchigia, corrispondente al 5% al disotto del quale il danno viene considerato naturale e ricompreso nel normale rischio d’impresa. Non saranno oggetto di indennizzo i danni la cui stima sia stata accertata inferiore ad € 50,00 (cinquanta/00). L’indennizzo di cui al presente Regolamento non è cumulabile con altre forme di indennizzo per lo stesso motivo percepito.

ART. 4 – Danni ammessi a indennizzo

1. Sono indennizzabili i seguenti danni subiti dalle colture forestali e dalle produzioni agro-pastorali.

- *Colture Forestali* - Danni ammessi a indennizzo

Sono ammessi a indennizzo i danni non reversibili o temporaneamente reversibili a:

- a) Superfici rimboschite fino a cinque anni.
- b) Piantagioni arboree di qualunque età, purché non in stato di abbandono.

Non sono ammessi a indennizzo danni arrecati ad altre tipologie di superfici boscate.

- *Produzioni agro-pastorali* - Danni ammessi a indennizzo

Sono ammessi a indennizzo i danni non reversibili a:

- a) colture erbacee.
- b) colture arboree ed arbustive da frutto, purché non in stato di abbandono.

ART. 5 – Compiti del Coordinamento Territoriale per l’Ambiente

1. Al C.T.A. del Corpo Forestale dello Stato, che opera avvalendosi dei Comandi Stazione dipendenti, è affidato il compito di raccogliere le denunce, di inviarle entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione all’Ente Parco e di partecipare alle operazioni di accertamento dell’evento dannoso, insieme ad un Tecnico qualificato dipendente od incaricato dall’Ente Parco.

2. Il verbale di accertamento viene sottoscritto dal Tecnico incaricato e dagli Agenti del C.T.A. del Corpo Forestale dello Stato e trasmesso alla Direzione dell’Ente Parco per le procedure di risarcimento.

ART. 6 – Denuncia

1. Le denunce per i danni alle colture agro-forestali vanno presentate all’Ente Parco, da parte del possessore, proprietario, enfiteuta o affittuario del fondo, entro 5 (cinque) giorni dall’avvenuto danneggiamento. In nessun caso il danno dovrà essere ripristinato prima dell’avvenuto sopralluogo. Non sono ammessi risarcimenti per spese di ripristino già sostenute anche se documentabili.

2. La denuncia deve essere effettuata in carta libera, su apposito modulo predisposto dall'Ente Parco e disponibile, oltre che presso la sede dell'Ente Parco, anche presso i Comuni ed i Comandi Stazione del C.T.A. del Corpo Forestale dello Stato competenti e deve contenere:

- le proprie generalità con indicazione della reperibilità.
- titolo di possesso ed ubicazione catastale delle particelle interessate dal danno.
- l'estratto di mappa catastale con l'ubicazione del fondo.
- la superficie complessiva del fondo.
- nel caso di colture agrarie e forestali o di pascoli:
 - a) sommarie notizie sulla coltura danneggiata: ubicazione, qualità, numero delle piante danneggiate, superficie sulla quale si è riscontrato il danno, causa presunta del danno.
 - b) data o periodo in cui avverrà il ripristino o la raccolta; forme di prevenzione e/o protezione già adottate.

3. La denuncia deve altresì contenere l'attestazione che il richiedente non ha avanzato eguale richiesta di indennizzo ad altro Ente.

4. Nella denuncia dovrà essere dichiarata la presa d'atto del Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità.

5. I dati di dettaglio dell'azienda agricola e/o del fondo interessato, se non disponibili al momento della compilazione del modulo di denuncia, dovranno essere presentati a questo Ente ad integrazione entro giorni sette (7) dalla data della denuncia stessa. La mancata presentazione dei dati o della documentazione richiesta, nonché la presentazione della denuncia in tempi che non consentano una adeguata valutazione del danno, implicano la decadenza del diritto al contributo per il risarcimento del danno. Il richiedente è, inoltre, tenuto a comunicare qualunque cambio di reperibilità rispetto a quanto comunicato con la denuncia di cui sopra ai fini dell'effettuazione del sopralluogo da parte del personale incaricato. La mancata comunicazione di cambio di reperibilità o la mancata reperibilità di coloro che hanno inoltrato le denunce comporterà la decadenza delle stesse.

6. Le richieste difformi dalla procedura sopra descritta non saranno valutate.

ART. 7 – Accertamento

1. L'accertamento del danno viene disposto dalla Direzione dell'Ente Parco e definito mediante sopralluogo di un Tecnico qualificato, in possesso del titolo di laurea in Scienze Agrarie o Forestali o di Perito Agrario o di Agrotecnico, dipendente od incaricato dall'Ente Parco, coadiuvato da uno o più Agenti dei Comandi Stazione competenti del C.T.A. del Corpo Forestale dello Stato.

2. Il sopralluogo viene eseguito nel minor tempo possibile e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della denuncia, affinché i danni siano rilevabili e si possa altresì accertare il nesso eziologico fra la causa e la realizzazione dell'evento dannoso.

3. Il verbale d'accertamento, redatto su apposita modulistica predisposta dall'Ente Parco, dovrà indicare:

- generalità dei rilevatori (Tecnico incaricato dall'Ente Parco e Agenti del C.T.A. del Corpo Forestale dello Stato).
- generalità del possessore, proprietario, enfiteuta o affittuario del fondo.
- ubicazione catastale delle particelle interessate dal danno.
- descrizione generale dello stato colturale (tipo di coltura, fase vegetativa, cure colturali eseguite o predisposte, eventuali altri danni subiti per causa diverse da quelle da selvatici).
- descrizione del danno (cause, tipo di danno, possibilità di recupero spontaneo da parte della coltura, possibilità di ripristino della coltura, percentuale media di danno riscontrata su tutte le piante danneggiate).
- eventuali misure di prevenzione adottate o non adottate se concordate in occasione di precedenti accertamenti di danni.
- danno desunto da sopralluoghi precedenti.
- eventuali altri elementi utili per il procedimento estimativo.

4. Il possessore, proprietario, enfiteuta o affittuario del fondo che inoltra la richiesta di risarcimento, deve rendersi reperibile facilitando le operazioni di accertamento, specie per quanto attiene l'individuazione della ubicazione della coltura danneggiata.

5. L'accertamento deve avvenire in presenza e in contraddittorio con il richiedente, che sottoscriverà per accettazione il verbale, che nel tal caso costituisce proposta formale e motivata di indennizzo.

6. Nel caso in cui il richiedente, in mancanza di accordo, non sottoscriva il verbale di accertamento dei danni, dovrà presentare apposita perizia firmata da Tecnico abilitato entro 30 (trenta) giorni dal sopralluogo. Trascorso tale termine si provvederà alla liquidazione del danno in base alla perizia redatta dalla *Commissione* di cui al successivo art. 8, sulla base dell'accertamento eseguito dal Tecnico incaricato dall'Ente Parco e dagli Agenti del C.T.A. del Corpo Forestale dello Stato.

7. Nei casi di cui al precedente punto, qualora non si dirima la controversia, l'Ente Parco in accordo con il richiedente procederà alla nomina di un Tecnico con compiti di arbitro. Le spese del Tecnico con funzioni di arbitro saranno divise in parti uguali.

8. Nel verbale di accertamento devono venire indicati, qualora si presentasse il caso, gli eventuali interventi utili al controllo e/o alla limitazione di ulteriori danni futuri.

9. Copia del verbale di accertamento viene rilasciata al richiedente il risarcimento.

10. Il verbale di accertamento viene redatto e trasmesso alla Direzione dell'Ente Parco anche in caso di non rilevanza economica del danno; in tal caso sarà considerato negativo.

11. L'Ente Parco può acquisire notizie e/o documentazione in ordine ai dati esposti nella domanda, anche mediante richiesta scritta da inviare a mezzo raccomandata A/R al richiedente. In caso di inottemperanza la domanda viene respinta.

ART. 8 – Valutazione

1. La valutazione economica del danno viene effettuata dalla Direzione dell'Ente Parco, assumendo quale valore di riferimento l'entità del danno quantificato da un'apposita *Commissione* composta dal Direttore stesso, dal Coordinatore del C.T.A. del Corpo Forestale dello Stato (o da un suo delegato) e dal Responsabile del “Servizio Pianificazione, Autorizzazioni, Tutela e Vigilanza” dell'Ente Parco (o da un suo delegato).

2. La determinazione economica del danno viene eseguita tenendo conto dei prezzi di mercato all'ingrosso pubblicati dall'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) sul sito internet www.ismea.it ovvero sulla base di specifiche analisi di mercato comparative.

3. Le produzioni vengono desunte dalle medie degli ultimi tre anni, così come rilevate per i dati ISTAT separatamente per pianura, collina e montagna, e/o direttamente dalle fatture o dai documenti delle aziende.

4. Il risarcimento dei danni è definito sulla mancata produzione vendibile accertata a seguito del danno o dell'eventuale deprezzamento del prodotto.

5. Per le colture arboree adulte con danni ai tessuti vascolari (scortecciamento, rosicatura, etc.), verrà valutata l'entità del minor prodotto determinato da tali danni.

ART. 9 - Misure di prevenzione

1. L'Ente Parco può finanziare, fino al 100%, con specifici contributi ai sensi dell'art. 15, comma 7 della Legge n° 394/91, le spese per la realizzazione di azioni utili al controllo e/o alla limitazione di ulteriori danni futuri.

2. L'Ente Parco può affidare in uso gratuito ai proprietari e/o conduttori dei fondi interessati dal danno, adeguati sistemi di recinzioni elettrificate, che gli affidatari si impegneranno a mantenere correttamente, secondo le direttive impartite dai tecnici dell'Ente in fase di installazione.

3. Nessun risarcimento spetta a coloro che, pur avendo inoltrato richiesta di risarcimento nei modi e nei tempi prescritti, non avranno provveduto *in toto* a mantenere funzionanti ed efficienti le recinzioni elettrificate affidate loro in uso dall'Ente Parco.

TITOLO IV - DANNI AL PATRIMONIO ZOOTECNICO

ART. 10 – Indennizzo

1. Hanno diritto all'indennizzo i titolari o i conduttori per legittimo titolo degli allevamenti ricadenti entro il perimetro del Parco, e/o coloro i quali usufruiscano di zone di pascolo regolarmente consentito all'interno dei confini del Parco.
2. L'indennizzo è liquidato dalla Direzione dell'Ente Parco, assumendo quale valore di riferimento l'entità del danno quantificato da un'apposita *Commissione* composta dal Direttore stesso, dal Coordinatore del C.T.A. del Corpo Forestale dello Stato (o da un suo delegato) e dal Responsabile del “Servizio Pianificazione, Autorizzazioni, Tutela e Vigilanza” dell'Ente Parco (o da un suo delegato), secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.
3. Non saranno oggetto di indennizzo i danni la cui stima sia stata accertata inferiore ad € 50,00 (cinquanta/00).
4. L'indennizzo di cui al presente Regolamento non è cumulabile con altre forme di indennizzo per lo stesso motivo percepito (Regione Calabria - Legge Regionale n° 3 del 27/01/86).

ART. 11 - Danni ammessi a indennizzo

1. Ai fini del presente regolamento vengono considerati animali predatori selvatici: lupi, volpi, mustelidi e rapaci.
2. Sono ammessi a indennizzo i danni da animali predatori selvatici di cui al precedente comma 1 al patrimonio zootecnico, accertati con certificato dal Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria competente per territorio e secondo le modalità indicate nel successivo art. 15.
3. Non sono ammessi a indennizzo i danni da animali predatori selvatici al patrimonio zootecnico nei seguenti casi:
 - a) assenza della carcassa dell'animale;
 - b) presenza di resti insufficienti dell'animale per poter procedere:
 - alla regolare certificazione del veterinario di cui al precedente comma 2;
 - alla redazione del successivo verbale di accertamento danni;
 - c) nel caso di danni ad animali da cortile;
 - d) danni a capi di bestiame risalenti a più di 48 ore, a meno che di tali esemplari non ne fosse stata denunciata al Parco e/o al Comando Stazione del C.F.S. competente per territorio la scomparsa entro il termine predetto di ore 48.
 - e) nel caso di danni ad animali incustoditi (pascolo brado).

ART. 12 - Misura degli indennizzi

1. L'indennizzo è fissato nella misura del 100% del danno subito ed è comprensivo della spesa sostenuta per la certificazione del veterinario.

2. La misura dell'indennizzo è soggetta a:

- a) riduzione del 25% del valore dei danni subiti nel caso di mancata adozione di adeguati sistemi di difesa dei capi (recinzioni prive di rete pastorale);
- b) tale riduzione è maggiorata inizialmente del 50% ove l'adozione di adeguati sistemi di difesa non sia stata praticata nonostante fosse stata prescritta nel provvedimento di concessione dell'indennizzo di un precedente danno avvenuto nel medesimo luogo e a carico del medesimo allevamento; essa è fatta pari al totale qualora si tratti almeno del terzo episodio di danno senza che si sia provveduto ad adottare alcun sistema di difesa prescritto dal Parco.

ART. 13 – Compiti del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente

1 Al C.T.A. del Corpo Forestale dello Stato, che opera avvalendosi dei Comandi Stazione dipendenti, è affidato il compito di raccogliere le denunce, di inviarle entro 24 ore dalla ricezione all'Ente Parco e di partecipare alle operazioni di accertamento dell'evento dannoso insieme al Tecnico incaricato dall'Ente Parco.

ART. 14 – Denuncia

1. Il titolare o conduttore dell'allevamento, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento dannoso, ovvero dalla scoperta degli effetti dello stesso, deve far pervenire (anche a mezzo fax), con tempestività, all'Ente Parco o alla struttura delegata da questo al servizio di accertamento (Comandi Stazione del C.T.A. del Corpo Forestale dello Stato), comunicazione dell'accaduto nocumento.

2. La denuncia deve essere effettuata in carta libera, su apposito modulo predisposto dall'Ente Parco e disponibile, oltre che presso la sede dell'Ente Parco, anche presso i Comuni ed i Comandi Stazione del C.T.A. del Corpo Forestale dello Stato competenti e deve contenere:

- le proprie generalità;
- la forma di possesso dei capi allevati attestata mediante copia del registro di stalla (carico e scarico) aggiornato alla data di presentazione della domanda;
- l'ubicazione dell'allevamento e i relativi dati catastali;
- la documentazione attestante la regolare autorizzazione al pascolo in terreni siti all'interno dei confini del Parco;
- eventuale copia dei certificati di iscrizioni al libro genealogico dei capi danneggiati.

3. L'istanza deve altresì contenere l'attestazione che il richiedente non ha avanzato eguale richiesta di indennizzo ad altro Ente.

4. Nell'istanza dovrà essere dichiarata la presa d'atto del Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento d'identità, in corso di validità, del richiedente.

5. I dati di dettaglio riferiti all'azienda zootecnica, richiamati nel modulo di cui al precedente comma 2, se non disponibili al momento della denuncia del danno, dovranno essere presentati a questo Ente entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di presentazione della denuncia stessa, pena l'inammissibilità della richiesta di indennizzo.

ART. 15 - Accertamento del danno

1. L'accertamento viene definito mediante sopralluogo, possibilmente congiunto, di un Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, accompagnato da un Tecnico incaricato dall'Ente Parco, coadiuvato da Agenti del C.T.A. del Corpo Forestale dello Stato. Nel caso in cui non sarà possibile effettuare accertamento congiunto, la certificazione rilasciata dal medico Veterinario verrà acquisita in atti dell'Ente e farà parte integrante della richiesta di indennizzo.

2. Il sopralluogo viene eseguito nel minor tempo possibile e comunque entro 2 (due) giorni dalla ricezione della denuncia, affinché i danni siano rilevabili e si possa altresì accertare il nesso eziologico fra la causa e la realizzazione dell'evento dannoso.

3. Il verbale d'accertamento dovrà indicare:

- Generalità dei rilevatori (Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente se presente, Tecnico incaricato dall'Ente Parco e Agenti del C.T.A. del Corpo Forestale dello Stato).
- Generalità del titolare o conduttore dell'allevamento.
- Località e data dell'evento.
- Attestazione che il danno è conseguenza dell'attacco di animali predatori selvatici individuati ai precedenti artt. 2 e 11;
- Specie di predatore, quando le condizioni ne consentono il riconoscimento;
- Numero degli animali uccisi o feriti distinti per specie, razze, età, peso vivo e funzione;
- Numero dei contrassegni sanitari e delle marche auricolari laddove previste per legge;
- Eventuale iscrizione al libro genealogico risultante da marca auricolare;
- Descrizione dei danni indotti e relativa quantificazione;
- Eventuali misure di prevenzione adottate o non adottate se concordate in occasione di precedenti accertamenti di danni o se prescritte dall'Ente Parco.

- Eventuali altri elementi utili per il procedimento estimativo.

4. I danni indotti possono essere certificati anche successivamente e, comunque, non oltre 30 (trenta) giorni dal primo sopralluogo.

5. Il titolare o conduttore dell'allevamento che inoltra denuncia all'Ente Parco, deve rendersi reperibile facilitando le operazioni di sopralluogo e di perizia, specie per quanto attiene l'individuazione della ubicazione del luogo ove si è verificato l'evento dannoso.

6. L'accertamento deve avvenire in presenza e in contraddittorio con il richiedente, che sottoscriverà per accettazione il verbale, che nel tal caso costituisce proposta formale e motivata di indennizzo.

7. Nel caso in cui il richiedente, in mancanza di accordo, non sottoscriva il verbale di accertamento dei danni, dovrà essere presentata una perizia firmata da Tecnico abilitato entro 30 (trenta) giorni dal sopralluogo. Trascorso tale termine si provvederà alla liquidazione del danno in base alla perizia redatta dalla *Commissione* di cui al successivo art. 16, sulla base dell'accertamento eseguito dal Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente, dal Tecnico incaricato dall'Ente Parco e dagli Agenti del C.T.A. del Corpo Forestale dello Stato.

8. Nei casi in cui al precedente punto, qualora non si dirima la controversia, l'Ente Parco in accordo con il richiedente procederà alla nomina di un Tecnico con compiti di arbitrato. Le spese del Tecnico con funzioni di arbitrato saranno divise in parti uguali.

9. Nel verbale di accertamento devono venire indicati, qualora si presentasse il caso, gli eventuali interventi utili al controllo e/o alla limitazione di ulteriori danni futuri.

10. Copia del verbale di accertamento viene rilasciata al richiedente il risarcimento.

11. Il verbale di accertamento viene redatto e trasmesso alla Direzione dell'Ente Parco anche in caso di non rilevanza economica del danno; in tal caso sarà considerato negativo.

12. L'Ente Parco può acquisire notizie e/o documentazione in ordine ai dati esposti nella domanda, anche mediante richiesta scritta da inviare a mezzo raccomandata A/R al richiedente. In caso di inottemperanza la domanda viene respinta.

ART. 16 - Valutazione del danno

1. La valutazione economica del danno viene effettuata dalla Direzione dell'Ente Parco, assumendo quale valore di riferimento l'entità del danno quantificato da un'apposita *Commissione* composta dal Direttore stesso, dal Coordinatore del C.T.A. del Corpo Forestale dello Stato (o da un suo delegato) e dal Responsabile del "Servizio Pianificazione, Autorizzazioni, Tutela e Vigilanza" dell'Ente Parco (o da un suo delegato).

2. La *Commissione* di cui al precedente comma predispone un rapporto tecnico-informativo che evidenzia i seguenti elementi:

- a) caratteristiche dei capi perduti e calcolo degli indennizzi, facendo riferimento per la valutazione ai prezzi di mercato all'ingrosso pubblicati dall'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) sul sito internet www.ismea.it ovvero sulla base di specifiche analisi di mercato comparative, tenuto conto di quanto previsto nel precedente art. 12;
- b) caratteristiche della predazione in relazione allo stato dei luoghi, della conoscenza di presenze faunistiche suscettibili di provocare l'attacco e di elementi utili a ricostruire lo scenario della predazione stessa;
- c) caratteristiche dei danni indotti, facendo riferimento per la ai prezzi di mercato all'ingrosso pubblicati dall'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) sul sito internet www.ismea.it ovvero sulla base di specifiche analisi di mercato comparative;
- d) eventuali eventi dannosi segnalati nella medesima località e a carico del medesimo allevamento;
- e) descrizione delle condizioni dell'allevamento (accertate anche mediante sopralluogo) e proposta delle misure di prevenzione concordate con il richiedente e, in caso di disaccordo, da prescrivere nel provvedimento di concessione;

3. Nessun risarcimento spetta a coloro che, pur avendo inoltrato richiesta di risarcimento nei modi e nei tempi prescritti, non hanno provveduto *in toto* ad adottare i sistemi protettivi di cui al successivo art. 17, finanziati o forniti dall'Ente Parco in occasione di precedenti richieste danni

4. Copia del rapporto tecnico-informativo viene trasmesso alla Direzione dell'Ente Parco per i provvedimenti di liquidazione.

ART. 17 - Misure di prevenzione

1. L'Ente Parco può finanziare, fino al 100%, con specifici contributi ai sensi dell'art. 15, comma 7 della Legge n° 394/91, le spese per la realizzazione di azioni utili al controllo e/o alla limitazione di ulteriori danni futuri, secondo le indicazioni desunte in sede di istruttoria, al fine di eliminare o ridurre lo stato di rischio di danno al patrimonio zootecnico causato dalla fauna selvatica.

2. L'Ente Parco può affidare in uso gratuito ai titolari e/o conduttori per legittimo titolo degli allevamenti interessati dal danno, adeguati sistemi di recinzioni elettrificate, che gli affidatari si impegneranno a mantenere correttamente, secondo le direttive impartite dai tecnici dell'Ente in fase di installazione.

3. Nessun risarcimento spetta a coloro che, pur avendo inoltrato richiesta di risarcimento nei modi e nei tempi prescritti, non avranno provveduto *in toto* a mantenere funzionanti ed efficienti le recinzioni elettrificate affidate loro in uso dall'Ente Parco.

TITOLO III – DANNI ALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E/O PERSONE

ART. 18 – Indennizzo

1. L'Ente Parco corrisponde indennizzo per i danni, non altrimenti risarcibili, provocati dalla fauna selvatica di cui all'art. 2, a persone e a veicoli di loro proprietà od in loro affidamento avvenuti durante la regolare circolazione veicolare lungo le strade aperte al pubblico transito (statali, provinciali, comunali) ricadenti entro il perimetro del Parco.

2. L'indennizzo è liquidato dalla Direzione dell'Ente Parco, assumendo quale valore di riferimento l'entità del danno quantificato da un'apposita *Commissione* composta dal Direttore stesso, dal Coordinatore del C.T.A. del Corpo Forestale dello Stato (o da un suo delegato) e dal Responsabile del “Servizio Pianificazione, Autorizzazioni, Tutela e Vigilanza” dell'Ente Parco (o da un suo delegato), secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

3. L'Ente Parco, al fine di esperire al meglio l'istruttoria delle relative pratiche da parte della sopra citata *Commissione*, potrà avvalersi, mediante stipula di apposita convenzione, di personale esterno esperto nella stima dei danni.

ART. 19 – Danni ammessi a indennizzo

1. Per i danni causati ai veicoli è riconosciuto un contributo fino al 100% del danno accertato dalla Commissione di cui al precedente art. 20;

2. Per i danni causati alle persone è parimenti riconosciuto un contributo fino al 100% delle spese mediche sostenute in seguito all'evento dannoso.

3. I benefici riconosciuti ai sensi delle disposizioni del presente regolamento non sono cumulabili con risarcimenti derivanti da polizze assicurative. Possono invece essere cumulati, fino al raggiungimento della consistenza accertata del danno, con altre provvidenze pubbliche attribuite per analoghe finalità.

ART. 20 – Denuncia

1. L'interessato che subisca danni in seguito all'incolpevole coinvolgimento in un sinistro stradale con esemplari di fauna selvatica di cui all'art. 2 deve far pervenire (anche a mezzo fax), con tempestività, all'Ente Parco o alla struttura delegata da questo al servizio di accertamento (Comandi Stazione del C.T.A. del Corpo Forestale dello Stato), comunicazione dell'avvenuto sinistro, allegando, pena l'inammissibilità della denuncia di sinistro, copia del verbale dell'Autorità di polizia giudiziaria dal quale risulti:

- ✘ il nominativo delle persone coinvolte;
- ✘ gli estremi del veicolo incidentato;

- ✘ il luogo esatto del sinistro;
- ✘ la specie di fauna selvatica causa del danno, precisando:
 - se l'animale è deceduto in seguito al sinistro e la sua destinazione;
 - se l'animale risulta ferito e la sua destinazione;
 - se l'animale non è stato rinvenuto sul luogo del sinistro indicandone la ragione. In tal caso dovrà essere segnalata l'inequivocabile presenza di tracce quali residui di pelo, macchie di sangue, impronte od altro.

2. Al fine del riconoscimento dell'eventuale indennizzo è altresì indispensabile acquisire i seguenti elementi:

- ✘ la categoria della strada (statale, provinciale, comunale);
- ✘ la presenza di adeguata segnaletica indicante il pericolo costituito dalla presenza di fauna selvatica vagante e di eventuali barriere o altri mezzi atti a contenere o limitare l'accesso agli animali selvatici;
- ✘ che il conducente del veicolo coinvolto procedeva, immediatamente prima del sinistro, nel rispetto dei limiti di velocità stabiliti dall'art. 142 del Codice della Strada;
- ✘ che le condizioni psico-fisiche del conducente del veicolo (alcoolemia, vista, etc.) rientrassero nei limiti previsti dalla legge;
- ✘ che il veicolo coinvolto fosse in condizioni di normale efficienza (sistema frenante, impianto di illuminazione, etc.).

ART. 21 Accertamento del danno

1. Qualora, a seguito di verifica delle suesposte situazioni, possano escludersi atteggiamenti colposi o dolosi da parte del conducente del veicolo coinvolto, l'Ente Parco procederà ad avviare la pratica relativa alla valutazione dell'indennizzo dovuto.

2. In tal caso l'Ente Parco richiederà all'interessato la presentazione di idonea documentazione giustificativa dei danni subiti dall'autoveicolo e/o dalle persone.

3. L'Ente Parco verificherà l'eventuale corresponsabilità da parte di altri Enti ed in particolare del titolare della strada in cui si è verificato il sinistro per mancata apposizione della segnaletica.

TITOLO IV - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA

ART. 22 – Liquidazione

1. Entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del verbale di accertamento dei danni, la Direzione dell'Ente Parco definisce l'eventuale risarcimento dei danni a carico dell'Amministrazione.

2. L'Ente Parco provvederà alla liquidazione nei successivi 30 (trenta) giorni, ove le condizioni finanziarie lo consentano.
3. In caso di carenze di fondi gli indennizzi sono liquidabili entro il primo semestre dell'esercizio finanziario successivo.
4. La liquidazione per i danni al patrimonio zootecnico dell'indennizzo ammesso, si considera al netto delle detrazioni di cui all'art. 12, comma 2.

ART. 23 – Norme finanziarie

1. Alle spese relative all'indennizzo verrà fatto fronte con apposito capitolo del Bilancio, la cui dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, sarà annualmente determinata dal Consiglio Direttivo, sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione dell'Ente Parco.

ART 24 – Norme transitorie e finali

1. I danni debitamente richiesti ed accertati e non indennizzati per mancanza della presente disciplina sono indennizzati nelle misure che saranno indicate in apposito atto del Consiglio Direttivo e rimborsate entro 90 (novanta) giorni dalla esecutività del provvedimento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente Parco.

DENUNCIA DANNI ALLE COLTURE AGRO-SILVO-PASTORALI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE

Spett.le Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte
Via Aurora
89050 GAMBARIE di Santo Stefano in Aspromonte (RC)

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE

COGNOME _____ NOME _____

DATA DI NASCITA _____ LUOGO DI NASCITA _____

INDIRIZZO _____ COMUNE _____

PROVINCIA _____ TELEFONO _____ CELLULARE _____

COD. FISC. _____ P.IVA _____

N° ISCRIZIONE CAMERA COMMERCIO _____

REFERENTE IN CASO DI ASSENZA:

NOME _____ COGNOME _____

TELEFONO _____

DATI DELL'AZIENDA AGRICOLA

NOME _____ LOCALITA' _____

COMUNE _____ TEL./FAX _____

SUPERFICIE TOTALE HA _____

DI CUI: Seminativi HA _____

Colture arboree HA _____

Colture orticole HA _____

Prati e pascoli HA _____

Bosco HA _____

TITOLO DI POSSESSO: PROPRIETARIO ..

AFFITTUATARIO ..

AMMINISTRATORE ..

ALTRO (specificare) _____

DATI RELATIVI ALLE COLTURE DANNEGGIATE

PERIODO IN CUI SI E' VERIFICATO IL DANNO: _____

Comune	Foglio	Particella	Superficie danneggiata (Ha)	Coltura danneggiata	Produzione media (Ha/Q.li)	% Prodotto danneggiato	Prodotto danneggiato (Q.li/n°)	Specie causante il danno

PERIODO IN CUI AVVERRA' IL RIPRISTINO O LA RACCOLTA: _____

FORME DI PREVENZIONE E/O PROTEZIONE GIA' ADOTTATE:

- Recinzioni ..
- Recinzioni elettrificate ..
- Altro (specificare) _____ ..

Il richiedente dichiara di non avere avanzato eguale richiesta di indennizzo ad altro Ente.
Dichiara inoltre di prendere atto del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e di dare consenso all'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte al trattamento dei propri dati personali; tale trattamento, cautelato da misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà per sole finalità istituzionali e strumentali dell'Amministrazione secondo quanto disposto dal Codice.

Data _____

FIRMA

Allegati:

- Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente
- Estratto di mappa catastale con l'ubicazione del fondo.



VERBALE DI SOPRALLUOGO PER LA VERIFICA DEI DANNI ALLE COLTURE AGRO-SILVO-PASTORALI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE

RICHIESTA PERVENUTA IL _____ DATA DEL SOPRALLUOGO _____

DATI RELATIVI AI RILEVATORI

TECNICO INCARICATO DALL'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE

Cognome _____ Nome _____

AGENTI DEL C.T.A. DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Cognome _____ Nome _____

Cognome _____ Nome _____

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE

COGNOME _____ NOME _____

DATA DI NASCITA _____ LUOGO DI NASCITA _____

INDIRIZZO _____ COMUNE _____

PROVINCIA _____ TELEFONO _____ CELLULARE _____

COD. FISC. _____ P.IVA _____

N° ISCRIZIONE CAMERA COMMERCIO _____

REFERENTE IN CASO DI ASSENZA:

NOME _____ COGNOME _____

TELEFONO _____

DATI DELL'AZIENDA AGRICOLA

NOME _____ LOCALITA' _____

COMUNE _____ TEL./FAX _____

SUPERFICIE TOTALE HA _____

TITOLO DI POSSESSO:

PROPRIETARIO

AFFITTUATARIO

AMMINISTRATORE

ALTRO (specificare) _____

DATI RELATIVI ALLE COLTURE DANNEGGIATE

COMUNE IN CUI SI E' VERIFICATO IL DANNO: _____

N° Foglio	N° Particella	Superficie interessata (Ha)	Coltura danneggiata	% Prodotto danneggiato	Prodotto danneggiato (Q.li/n°)

DATI RELATIVI ALLE SPECIE CHE HANNO PROVOCATO IL DANNO (*)

(*) Riportare la percentuale di danno imputabile a ciascuna specie

- CINGHIALE	%	- PASSERO	%
- LEPRE	%	- COLOMBACCIO	%
- STORNO	%	- CORVIDI	%
- ALTRE SPECIE	%		

PRESENZA DI OPERE DI PREVENZIONE DEL DANNO

- SI - NO

Se SI specificare:

TIPOLOGIA E STATO: _____

Eventuali suggerimenti per l'adozione di misure di prevenzione del danno:

EVENTUALI ALTRI DANNI SUBITI PER CAUSE DIVERSE:

RILIEVO FOTOGRAFICO: SI NO

Luogo _____

IL TECNICO INCARICATO

Data _____

GLI AGENTI DEL C.T.A.

IL RICHIEDENTE

**DENUNCIA DANNI AL PATRIMONIO ZOOTECNICO CAUSATI
DA FAUNA SELVATICA NEL TERRITORIO DEL PARCO
NAZIONALE DELL'ASPROMONTE**

Spett.le Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte
Via Aurora
89050 GAMBARIE di Santo Stefano in Aspromonte (RC)

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE

COGNOME _____ NOME _____
DATA DI NASCITA _____ LUOGO DI NASCITA _____
INDIRIZZO _____ COMUNE _____
PROVINCIA _____ TELEFONO _____ CELLULARE _____
COD. FISC. _____ P.IVA _____
N° ISCRIZIONE CAMERA COMMERCIO _____
REFERENTE IN CASO DI ASSENZA:
NOME _____ COGNOME _____
TELEFONO _____

DATI DELL'AZIENDA ZOOTECNICA

NOME _____ LOCALITA' _____
COMUNE _____ TEL./FAX _____
SUPERFICIE TOTALE HA _____
TITOLO DI POSSESSO: PROPRIETARIO
AFFITTUATARIO
AMMINISTRATORE
ALTRO (specificare) _____

DATI RELATIVI AI CAPI DANNEGGIATI

DATA IN CUI SI E' VERIFICATO IL DANNO: _____

Comune	Foglio	Particella	<u>Numero totale di CAPI FERITI</u>	di cui ovini (numero)	di cui caprini (numero)	di cui bovini (numero)	di cui altro _____ (numero)	<u>Numero totale di CAPI UCCISI</u>	di cui ovini (numero)	di cui caprini (numero)	di cui bovini (numero)	di cui altro _____ (numero)

FORME DI PREVENZIONE E/O PROTEZIONE GIA' ADOTTATE:

- Recinzioni
- Recinzioni elettrificate
- Cani da guardiania
- Altro (specificare) _____

Il richiedente dichiara di non avere avanzato eguale richiesta di indennizzo ad altro Ente. Dichiara inoltre di prendere atto del D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e di dare consenso all’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte al trattamento dei propri dati personali; tale trattamento, cautelato da misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà per sole finalità istituzionali e strumentali dell’Amministrazione secondo quanto disposto dal Codice.

Data _____

FIRMA

Allegati:

- Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente
- Estratto di mappa catastale con l’ubicazione dell’azienda zootecnica e/o dei terreni adibiti a pascolo.

Fotocopia del Registro di Stalla.

Fotocopia dei certificati di iscrizione al libro genealogico dei capi danneggiati.

Documentazione attestante la regolare autorizzazione al pascolo in terreni siti all'interno dei confini del Parco.



VERBALE DI SOPRALLUOGO PER LA VERIFICA DEI DANNI AL PATRIMONIO ZOOTECNICO CAUSATI DA FAUNA SELVATICA NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DELL'ASPRMONTE

RICHIESTA PERVENUTA IL _____ DATA DEL SOPRALLUOGO _____

DATI RELATIVI AI RILEVATORI

TECNICO INCARICATO DALL'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPRMONTE

Cognome _____ Nome _____

VETERINARIO DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N° _____ DI _____

Cognome _____ Nome _____

AGENTI DEL C.T.A. DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Cognome _____ Nome _____

Cognome _____ Nome _____

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE

COGNOME _____ NOME _____

DATA DI NASCITA _____ LUOGO DI NASCITA _____

INDIRIZZO _____ COMUNE _____

PROVINCIA _____ TELEFONO _____ CELLULARE _____

COD. FISC. _____ P.IVA _____

N° ISCRIZIONE CAMERA COMMERCIO _____

REFERENTE IN CASO DI ASSENZA:

NOME _____ COGNOME _____

TELEFONO _____

Numero totale di <u>CAPIUCCISI</u>	di cui ovini (numero)	di cui caprini (numero)		di cui bovini (numero)		di cui altro _____ (numero)
		Sesso, Età e Peso (M o F; mesi; kg)	Sesso, Età e Peso (M o F; mesi; kg)	Sesso, Età e Peso (M o F; mesi; kg)	Sesso, Età e Peso (M o F; mesi; kg)	

SPECIE SELVATICHE CHE HANNO PROVOCATO IL DANNO (*)

(*) Riportare la percentuale di danno imputabile a ciascuna specie

- LUPO _____ % - MUSTELIDI _____ %
- VOLPE _____ % - RAPACI _____ %
- ALTRE SPECIE _____ %

PRESENZA DI OPERE DI PREVENZIONE DEL DANNO

- SI
- NO

Se SI specificare:

TIPOLOGIA E STATO: _____

Eventuali suggerimenti per l'adozione di misure di prevenzione del danno:

EVENTUALI ALTRI DANNI SUBITI PER CAUSE DIVERSE:

RILIEVO FOTOGRAFICO:

SI

NO

Luogo _____

IL TECNICO INCARICATO

Data _____

IL VETERINARIO

GLI AGENTI DEL C.T.A.

IL RICHIEDENTE
